
PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI APPARATI DI ROUTING E RELATIVI
SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE

SCHEMA DI

**CONTRATTO PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI APPARATI DI
ROUTING E RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E
MANUTENZIONE**

*(il suddetto schema rappresenta il quadro contrattuale di riferimento e sarà integrato in base alle
risultanze della procedura di gara)*

Tra

Consortium GARR, con sede legale in Roma via dei Tizii, 6 - Roma, codice fiscale 97284570583 e Partita IVA 07577141000 (di seguito designato "**GARR**" o "**Committente**"), nella persona del Presidente del Consortium GARR, munito dei necessari poteri;

e

_____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale € _____, interamente versato, Partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di _____ n. _____, rappresentata _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____, iscrizione al ROC n. (di seguito anche Concedente, oppure "**Fornitore**", oppure "**Impresa**")

_____ e GARR verranno inoltre qui di seguito indicate singolarmente come "Parte" e collettivamente "Parti".

Premesso che

- A. il Consortium GARR è un'associazione riconosciuta ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ed ha lo scopo di:

- i. progettare, implementare e gestire, con proprie strutture organizzative e tecniche, una rete nazionale di telecomunicazioni ad altissime prestazioni atta a garantire alla comunità scientifica ed accademica italiana la connettività al Sistema delle Reti Accademiche e della Ricerca mondiali;
 - ii. fornire servizi per favorire l'armonizzazione, l'implementazione e la gestione delle "e-Infrastructure" della comunità scientifica e accademica nazionale;
 - iii. sostenere e stimolare lo sviluppo di strumenti atti a facilitare l'accesso alle risorse di calcolo, supercalcolo e storage a livello nazionale ed internazionale, erogando gli opportuni servizi necessari a mantenere le "e-Infrastructure" ai livelli degli standard internazionali;
 - iv. svolgere le connesse attività di ricerca tecnologica, sperimentazione, trasferimento tecnologico e formazione del personale;
- B. il Consortium GARR è titolare di un'autorizzazione generale del Ministero dello Sviluppo Economico rilasciata ai sensi dell'art. 25 comma 4 del D. Lgs 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), in virtù della quale è legittimato, a far data dal 1° gennaio 2011 ad operare come gestore di una rete pubblica;
- C. il Consortium GARR è il Soggetto Attuatore del Progetto "GARR-X Progress – Infrastruttura Digitale per promuovere Ricerca, Istruzione e Competitività nel Sud" (codice identificativo PAC01_00003) ammesso al finanziamento del MIUR, con Decreto Direttoriale n. 1257 del 28 giugno 2013, nell'ambito del Piano di Azione Coesione(PAC);
- D. Il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al Progetto GARR-X Progress è: B92F13000030001;
- E. nell'ambito di tale Progetto, il Consortium GARR intende realizzare una rete di nuova generazione completamente in fibra ottica nelle 4 Regioni della Convergenza (Puglia, Calabria, Sicilia, Campania);
- F. il Consiglio di Amministrazione del Consortium GARR con delibera n.15/2013 del 24/07/2013 ha approvato il Piano di Implementazione tecnico-finanziaria del Progetto GARR-X Progress che prevede l'espletamento da parte del GARR di apposite procedure di gara finalizzate all'affidamento delle forniture di fibra ottica e apparati di routing per la realizzazione della nuova infrastruttura sopra citata;
- G. a tal fine il Consortium GARR ha esperito una procedura di gara, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 163 del 2006, per l'acquisizione di apparati di routing e relativi servizi per la realizzazione del Progetto GARR-X Progress;
- H. _____, a seguito dell'esperimento della procedura di gara sopra indicata, è risultato aggiudicatario, come da atto del.....;
- I. _____ dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto dello stesso.

Considerato che

Il presente Contratto è co-finanziato dal MIUR nell'ambito del Piano di Azione Coesione (PAC) – Avviso D.D. n. 274/2013 del 15 febbraio 2013, ove si dispone che il Progetto GARR-X Progress sia concluso tassativamente entro e non oltre il 30/03/2015 e rendicontato entro e non oltre il 30/06/2015, pena la revoca del finanziamento.

Pertanto costituisce **termine essenziale del presente contratto**, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., l'esatto adempimento delle prestazioni assunte in ordine alla fornitura da parte dell'Impresa di apparati di *routing* **entro e non oltre il termine tassativo indicato al successivo Art. 5**. Il mancato rispetto del termine essenziale di cui al suddetto Art. 5, determina la risoluzione espressa del presente contratto, ferma restando la facoltà del GARR di chiedere comunque l'adempimento della prestazione, nonché l'applicazione delle penali previste *infra*, salvo in ogni caso il diritto al pieno risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti dal medesimo Committente.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue.

Art. 1. Definizioni

Nel Contratto, salvo quanto diversamente indicato, si intende per:

- a) **Attivazione:** il trasporto e la consegna di tutto il materiale nel PoP, l'installazione e il collaudo positivo degli apparati installati nel PoP, la realizzazione e la certificazione dei cablaggi, completa di misurazione dei livelli ottici, e la movimentazione degli apparati dismessi.
- b) **Data di Accettazione:** la data di accettazione della fornitura da parte del GARR, a seguito dell'esito positivo della Procedura di Collaudo e Accettazione descritta nel Capitolato Tecnico di Gara (Allegato 1 al Presente Contratto).
- c) Evento di **Forza Maggiore:** un accadimento al di fuori del controllo della Parte interessata, verificatosi senza sua colpa o negligenza quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: eventi e/o disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, allagamenti, guerre, sommosse, tumulti, condizioni atmosferiche eccezionalmente avverse imprevedibili (nei limiti delle regioni interessate), blocco e/o occupazione di impianti e/o cantieri, sabotaggi, divieti e/o impedimenti disposti da leggi e/o norme entrate in vigore successivamente alla conclusione del presente Contratto, esproprio e confisca di beni, atti giudiziari, regolamentari ed amministrativi per fatti non imputabili alla Parte interessata da tali atti, incendi, esplosioni o altre catastrofi, altre circostanze analoghe, ivi inclusi scioperi nazionali o locali, occupazioni e/o altri conflitti di

lavoro relativi a dipendenti o collaboratori di una Parte e/o di terzi contraenti di una Parte, escluse brevi interruzioni di corrente o altri eventi che possano ragionevolmente essere mitigati da misure standard di ricovero disastri.

- d) **Giorni:** se non espressamente specificato, s'intendono giorni **solari**.
- e) **Ordine di Acquisto:** il documento che il GARR invia al Fornitore al fine di richiedere la Fornitura degli apparati di routing specificati nella Consistenza del presente Contratto (nonché nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore) entro i tempi di consegna tassativamente previsti all'art. 5 del presente contratto;
- f) **PoP (Point of Presence):** il sito (o i siti) dove saranno attivati uno o più Apparati di routing oggetto della fornitura. Ai fini del presente contratto i PoP sono suddivisi come segue:

N.	Nome	Sigla	Tipologia
1	PoP Bari-Amendola	BA1	Core
2	PoP Catania-Cittadella	CT1	Core
3	PoP Napoli-Mt. S. Angelo	NA1	Core
4	PoP Palermo-Scienze	PA1	Core
5	PoP Brindisi-Cittadella	BR	Aggregazione
6	PoP Cosenza-Arcavacata	CS	Aggregazione
7	PoP Lecce-Fiorini	LE	Aggregazione
8	PoP Messina-Pugliatti	ME	Aggregazione
9	PoP Salerno-Fisciano	SA	Aggregazione
10	PoP Catanzaro-Germaneto	CZ	Aggregazione
11	PoP Foggia-Gramsci	FG	Aggregazione
12	PoP Messina-Papardo	ME1	Aggregazione
13	PoP Napoli-Monte di Dio	NA2	Aggregazione
14	PoP Napoli-Portici	NA6	Aggregazione
15	PoP Palermo-La Malfa	PA2	Aggregazione
16	PoP Reggio Calabria	RC	Aggregazione
17	PoP Taranto	TA1	Aggregazione

- g) **Procedura di Collaudo e Accettazione:** l'insieme delle prove tecniche da effettuare sugli apparati di routing, nei termini e modi stabiliti nel presente Contratto e nei suoi Allegati.
- h) **Specifiche Tecniche:** le caratteristiche tecnico-funzionali degli apparati di routing e dei relativi servizi richiesti, riportate nel Capitolato Tecnico di Gara (Allegato 1 al Presente Contratto).

Art. 2. Premesse e Allegati

- 2.1 Le premesse, il considerato e gli Allegati di seguito riportati costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente Contratto. In caso di difformità tra le condizioni del presente Contratto ed i suoi allegati, prevarranno le disposizioni del presente Contratto.
- 2.2 Elenco degli Allegati al presente Contratto:
- Allegato 1 - Capitolato Tecnico di Gara rif. n. 1402, parte integrante della procedura di gara di cui al punto G) delle premesse, completo di tutti i suoi allegati;
 - Allegato 2 - Offerta Tecnica
 - Allegato 3 - Offerta Economica
 - Allegato 4 - Consistenza della Fornitura

Art. 3. Oggetto del Contratto

- 3.1 L'oggetto del presente contratto è costituito dalla fornitura di apparati di Routing Juniper della serie MX al fine di estendere, con la stessa tecnologia, la rete IP/MPLS attualmente in esercizio nel resto della rete GARR-X. La fornitura prevede sia l'upgrade di apparati operativi nei PoP esistenti, con porte 10Gbps, 40Gbps e 100Gbps, che l'installazione di nuovi apparati in PoP ancora da realizzare, nonché dalle seguenti attività:
- l'installazione hardware e software degli apparati nelle sedi dei PoP GARR, comprensiva di trasporto, installazione o adeguamento degli apparati già presenti, configurazione, attivazione e collaudo degli apparati e del relativo cablaggio, ivi compreso il servizio di supporto specialistico necessario all'attivazione;
 - la fornitura del cablaggio per i PoP locati presso le sedi istituzionali del GARR;
 - la fornitura delle scorte necessarie per l'erogazione del servizio di manutenzione secondo le modalità descritte al paragrafo 6.1.1.6. del Capitolato Tecnico.

Oltre a quanto sopra è compreso nell'oggetto del presente contratto anche la fornitura del servizio di assistenza specialistica e di manutenzione degli apparati, per la durata di 5 (cinque) anni consecutivi a decorrere dalla data del verbale di collaudo con esito positivo di tutti gli apparati.

Art. 4. Durata

- 4.1 Il Fornitore sarà tenuto a svolgere i Servizi di Assistenza Specialistica e Manutenzione, meglio descritti nel Capitolo 6 del Capitolato Tecnico di Gara, per gli apparati indicati nell'Allegato 4 -

Consistenza della Fornitura per la durata di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla Data di Accettazione del Verbale di Collaudo da parte del GARR, rinnovabili per ulteriori 3 anni con accordo scritto dalle Parti, previa rinegoziazione del relativo costo.

Art. 5. Tempi di Consegna della fornitura

5.1 Per la Consegna della fornitura, l'Impresa si obbliga espressamente a compiere tutte le azioni descritte nel Capitolo 7 – *Rilascio della fornitura* del Capitolato Tecnico di Gara, in conformità con i tempi riportati nella Tabella 1, di cui al successivo comma 5.5 . In particolare, Il Piano di Realizzazione redatto dal Fornitore dovrà soddisfare le seguenti condizioni:

- in 2 dei 4 PoP di core, l'Attivazione dovrà essere completata entro il termine della Fase 1 di Tabella 1.
- in tutti i 4 PoP di core, l'Attivazione dovrà essere completata entro il termine della Fase 2 di Tabella 1.
- nei PoP di Aggregazione identificati con la sigla NA2, CS e in un altro PoP di Aggregazione indicato dal Fornitore nel Piano di Realizzazione, l'Attivazione dovrà essere completata entro il termine della Fase 3 di Tabella 1.
- in 5 ulteriori PoP di aggregazione della rete GARR-X Progress, indicati dal Fornitore, l'Attivazione dovrà essere completata entro il termine della Fase 4 di Tabella 1.
- nei restanti 5 PoP di aggregazione l'Attivazione dovrà essere completata entro il termine della Fase 5 di Tabella 1.

Termine essenziale di Esecuzione.

5.2 Il Fornitore si impegna espressamente ad adempiere esattamente ai propri obblighi di fornitura ed a concludere con esito positivo l'Attivazione dei 4 PoP di core, del Pop NA2 e del PoP CS e di un altro PoP scelto dal Fornitore in fase di presentazione dell'offerta tecnica (dalla Fase 0 al completamento della Fase 3 - vedi Tabella 1), ed ad inviare a GARR il **Verbale di collaudo di cui al successivo art. 7**, da effettuarsi entro e non oltre **98 giorni** dalla data di emissione dell'Ordine di Acquisto da parte di GARR, che le parti esplicitamente riconoscono come **termine essenziale** del presente contratto, anche ai sensi dell'art. 1457 codice civile. A tal fine, il Fornitore dovrà trasmettere al Committente il verbale di conclusione della fase 3 della fornitura di cui sopra, entro il suddetto termine essenziale, mediante invio di messaggio di posta certificata (PEC) all'indirizzo garr@postecert.it e copia all'indirizzo operations@garr.it.

5.3 Il mancato rispetto, da parte del Fornitore, del suddetto termine essenziale determina di diritto la **risoluzione totale** del presente contratto. In tal caso nulla sarà dovuto da GARR al Fornitore, anche per gli apparati già consegnati e resi operativi fino a tale termine, che

dovranno essere rimossi a cura e spese dello stesso Fornitore. Fermo in ogni caso il diritto del GARR al risarcimento di tutti i danni subiti.

- 5.4 Con riferimento ai precedenti commi 5.2 e 5.3, il GARR ha comunque facoltà di esigere l'esecuzione della prestazione non effettuata nonostante la scadenza del termine essenziale. Nel caso in cui GARR voglia avvalersi di detta facoltà deve darne notizia al Fornitore entro tre giorni dalla scadenza del termine suddetto.
- 5.5 Al fine di monitorare costantemente lo stato di avanzamento del piano di realizzazione, nella tabella qui di seguito sono riportati le attività e le tempistiche di rilascio e collaudo degli apparati di routing:

Task	Termine (nr. giorni solari a partire dalla data di emissione dell'Ordine di Acquisto)	Azione
FASE 0	56	Attività propedeutiche alla realizzazione
FASE 1	70	Completamento dell'Attivazione su 2 dei 4 PoP di core
FASE 2	84	Completamento dell'Attivazione su tutti i PoP di core
FASE 3	98	Completamento dell'Attivazione su PoP NA2, PoP CS e un altro PoP
FASE 4	119	Completamento dell'Attivazione su altri 5 PoP
FASE 5	140	Completamento dell'Attivazione su tutti i PoP
Documentazione Esecutiva Definitiva	31/01/2015	Produzione Documentazione Esecutiva Definitiva

Tabella 1 : Parametri di verifica dello Stato di Avanzamento della fornitura

- 5.6 Resta inteso che le attività di cui alle Fasi 0, 1 e 2 della Tabella 1 sono propedeutiche al collaudo positivo della Fase 3 e dovranno pertanto essere completate entro i termini ivi indicati.

Diffida ad adempiere

- 5.7 Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo, nel caso in cui

nel corso dell'esecuzione della fornitura non vengano rispettati le modalità ed i termini (ulteriori rispetto al termine essenziale di cui alla Fase 3) previsti per gli stati di avanzamento sopra indicati, GARR, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al successivo Art. 8, invierà diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., assegnando al Fornitore un termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà risolto di diritto per gli apparati interessati da ritardo, con riserva di agire presso le competenti sedi per il risarcimento di tutti i danni subiti dal GARR.

Art. 6. Attività Propedeutiche alla fornitura

6.1 Il Fornitore, a partire dall'emissione dell'Ordine di Acquisto, è tenuto a svolgere tutte le attività propedeutiche al rilascio della fornitura entro i limiti temporali definiti nel Contratto stesso e nel Capitolato Tecnico (Fase 0 della Tabella 1). Tra gli adempimenti propedeutici dovranno essere completati i sopralluoghi dei siti PoP, prodotta la documentazione del Progetto Tecnico Esecutivo e acquisito il materiale accessorio necessario a realizzare l'installazione. In particolare il Fornitore sarà tenuto a svolgere le seguenti attività entro i termini di seguito specificati (i giorni indicati sono sempre da intendersi come giorni solari):

1. entro **7 giorni** dall'emissione dell'Ordine di Acquisto, trasmettere le specifiche tecniche degli interventi di installazione e collaudo degli apparati al fine di permettere ai soggetti preposti ai servizi di sicurezza, prevenzione e protezione (RSPP) delle sedi interessate (PoP) di redigere apposita documentazione sui rischi specifici e le interferenze;
2. entro **56 giorni** dall'emissione dell'Ordine di Acquisto, effettuare i sopralluoghi propedeutici all'installazione degli apparati oggetto della fornitura presso i siti PoP e inviare una copia dei verbali redatti;
3. entro **10 giorni** dall'emissione dell'Ordine di Acquisto, avviare della procedura di approvvigionamento dei materiali necessari all'installazione della infrastruttura fornendo, secondo le modalità concordate con GARR, l'evidenza dei tempi di consegna degli apparati oggetto della fornitura e di tutto il materiale accessorio necessario all'installazione;
4. entro **30 giorni** dall'emissione dell'Ordine di Acquisto, inviare una versione preliminare della Documentazione Esecutiva secondo le specifiche riportate nel Capitolato Tecnico.

Art. 7. Procedura di Collaudo e Accettazione

7.1 Il Fornitore è tenuto ad effettuare, in ogni sito e con proprio personale, tutte le attività necessarie alla verifica delle specifiche tecniche, funzionali e operative (di seguito verifica tecnico-funzionale). Il collaudo della fornitura è inteso a verificare che le apparecchiature, le funzionalità e i lavori d'installazione eseguiti in tutti i PoP siano conformi a quanto richiesto

nel Capitolato Tecnico di Gara e a quanto dichiarato dal Fornitore nell'Offerta Tecnica. Il Collaudo globale avverrà in più fasi (collaudi parziali di fase), conformemente a quanto specificato nel Capitolato Tecnico di Gara (capitolo 7).

- 7.2 L'esito di ciascuna fase del Collaudo, effettuato dal Fornitore con proprio personale, dovrà essere comunicato a GARR mediante apposito verbale sottoscritto dal Fornitore ed inviato, entro i termini riportati nella Tabella 1 per ciascuna fase, con messaggio di posta certificata (PEC) all'indirizzo garr@postecert.it e copia all'indirizzo operations@garr.it.
- 7.3 Qualora GARR rilevi difformità della fornitura rispetto ai parametri minimi specificati nel Capitolato Tecnico, il collaudo, così come attestato dal relativo verbale, avrà esito negativo. Sarà cura del GARR inviare al Fornitore copia del verbale di collaudo contenente la descrizione dei difetti o delle mancanze riscontrate. In questa ipotesi il GARR ha facoltà di applicare le penali per ritardata consegna, previste all'Art. 13.
- 7.4 Il Fornitore sarà tenuto all'eliminazione dei vizi, dei difetti o delle carenze riscontrate sull'oggetto della fornitura ad esso imputabili entro 15 giorni solari e consecutivi dalla data del verbale di collaudo negativo, dando comunicazione scritta al GARR di essere nuovamente disponibile al collaudo. Qualora, trascorso il suddetto termine, gli apparati oggetto della fornitura non siano ancora disponibili per il collaudo, il GARR ha facoltà di applicare la disciplina della risoluzione riportata all'Art. 5 del presente contratto.
- 7.5 In caso di nuovo esito negativo del collaudo, il GARR potrà alternativamente applicare la disciplina della risoluzione riportata all'Art. 5 del presente contratto ovvero, a proprio insindacabile giudizio, accettare comunque la fornitura applicando le penali descritte e quantificate al successivo Art. 13.
- 7.6 In caso di esito positivo di tutte le verifiche tecnico-funzionali, ovvero di tutti i collaudi di fase, la firma, da entrambe le Parti, del Verbale di Collaudo globale varrà come accettazione della Fornitura da parte di GARR.

Art. 8. Direttore dell'esecuzione del contratto di fornitura per GARR e responsabile de contratto dell'impresa contraente.

- 8.1 Considerata la natura del presente contratto il GARR ritiene, al fine di garantire la puntuale esecuzione dei disposti contrattuali e l'osservanza delle leggi vigenti, di nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto per il GARR. In particolare, il Direttore per l'esecuzione del contratto per il GARR avrà il compito di:
- verificare il corretto svolgimento delle singole fasi del contratto di fornitura anche ai fini di ciò che viene definito sub art. 7 come collaudo delle singole fasi;

- autorizzare l'emissione della fattura da parte dell'Impresa e conseguente benestare al pagamento della stessa;
- controllare che il contratto sia eseguito secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel presente documento e nel Capitolato Tecnico di Gara, con particolare riguardo alle disposizioni di cui all'Art. 5 del presente contratto;
- segnalare tempestivamente a GARR gli inadempimenti e/o ritardi del Fornitore;
- controllare che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del GARR.

8.2 Il Responsabile del procedimento per il GARR può, dandone comunicazione all'Impresa contraente, in ogni momento avocare a sé i compiti del Direttore dell'esecuzione o nominare altro Direttore per l'esecuzione del contratto, in sostituzione del precedente.

8.3 Per consentire i fini previsti dal presente contratto, l'Impresa contraente designerà, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, il proprio Responsabile di contratto al quale spetta l'organizzazione delle attività nel senso più lato, per il rispetto delle norme contrattuali.

Art. 9. Corrispettivo

9.1 A titolo di acquisto degli Apparati (router, switch e relative scorte), comprensivo di trasporto, consegna, installazione e attivazione degli apparati nei PoP GARR, il GARR corrisponderà a _____ i corrispettivi indicati nei relativi Ordini di Acquisto oltre ad IVA ed eventuali oneri di legge. Tali importi verranno fatturati dal Fornitore successivamente alla Data della Accettazione da parte di GARR del Verbale di collaudo degli apparati indicati negli Ordini di Acquisto. I relativi pagamenti avranno luogo mediante bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni data fattura, previa acquisizione del DURC positivo da parte del GARR.

9.2 A titolo di corrispettivo per il Servizio di Assistenza Specialistica e Manutenzione descritto nel Capitolo 6 del Capitolato Tecnico di Gara, il GARR corrisponderà a _____ i canoni annuali indicati nei relativi Ordini di Acquisto oltre ad IVA ed eventuali oneri di legge. Tali canoni si intendono invariati per la durata dei Servizi di cui all'3.1. Tali importi verranno fatturati in via posticipata al termine di ciascuna semestralità del Servizio. I relativi pagamenti avranno luogo mediante bonifico bancario a 30 (trenta) giorni data fattura, previa acquisizione del DURC positivo da parte del GARR. Nel caso di applicazioni di penali di cui al successivo Art. 13, il GARR provvederà a recuperare l'importo sulla fattura immediatamente successiva al verificarsi dell'evento lesivo.

Art. 10. Estensione o diminuzione della Fornitura

- 10.1 Nell'arco dell'esecuzione del contratto il GARR si riserva la piena ed insindacabile facoltà, di aumentare o diminuire la fornitura fino alla concorrenza di un quinto del prezzo di aggiudicazione. In tal caso l'Impresa è tenuta ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni del contratto, e non ha diritto alla risoluzione del contratto, né ad alcun risarcimento.
- 10.2 L'estensione o la diminuzione della fornitura, alle stesse condizioni del presente atto e secondo i Livelli di Servizio (SLA) e le specifiche tecniche descritte nel Capitolato Tecnico (All.1), potrà avvenire per tutti gli Ordini di Acquisto emessi dal GARR entro e non oltre 12 (dodici) mesi solari dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.

Art. 11. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

- 11.1 _____ si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 successivamente modificato dal D.L. 187/10, pena la nullità assoluta del presente Contratto.
- 11.2 _____ si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
- 11.3 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Consortium GARR il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Il Fornitore si obbliga a comunicare a Consortium GARR le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
- 11.4 Qualora le transazioni relative alle singole fatturazioni inerenti al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il Contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.
- 11.5 _____ si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subaffidatari, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

- 11.6 _____ si obbliga con riferimento ai contratti eventualmente sottoscritti con imprese terze, in qualità di subaffidatari, a trasmettere al Consortium GARR, oltre alle informazioni di cui all'Art.118 comma 11 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., anche una apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subaffidamento è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subaffidatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/10 e s.m.i.
- 11.7 Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte di cui al comma precedente agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., né da immediatamente comunicazione al Consortium GARR e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma.
- 11.8 _____, si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, è inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Art. 12. Servizi di Assistenza specialistica e Manutenzione

- 12.1 L'Impresa, congiuntamente con il Costruttore degli apparati, dovrà fornire il Servizio di Assistenza Specialistica e Manutenzione on-site degli apparati per la durata prevista al precedente 3.1, a decorrere dalla data del verbale di collaudo con esito positivo di tutti gli apparati.
- 12.2 L'Impresa si impegna ad erogare i servizi di cui al presente articolo con le modalità e i livelli di servizio descritti nell'Offerta Tecnica (Allegato 2) ed in conformità con quanto richiesto da GARR nel "Capitolato Tecnico di Gara".

Art. 13. Livelli di Servizio (SLA) e Penali

Penali

- 13.1 Ove si verificano inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dal GARR penali, in relazione alla gravità delle inadempienze. Tutte le penali di seguito descritte sono cumulabili.

Ritardo nelle forniture

13.2 Per l'inosservanza dei termini di realizzazione della fornitura oggetto dell'inadempienza, di cui all'Art. 5 del presente contratto, sarà applicata una penale fissa pari allo 0,50% del corrispettivo della intera fornitura (di cui all'Art. 9.1) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna dichiarata dall'Impresa, fino ad un massimo del 10%. Nel caso di cui all'Art. 5.7, il GARR si riserva la facoltà di risolvere il contratto di fornitura e di chiedere il risarcimento degli eventuali danni.

Carenze qualitative

13.3 Per accertate carenze qualitative degli apparati forniti, difformi da quanto dichiarato nella Offerta Tecnica dell'Impresa (Allegato 2) o addirittura al di sotto dei valori di soglia indicati nel "Capitolato Tecnico di Gara" (durante il collaudo, oppure in una fase successiva) sarà applicata una penale pari al 5% del corrispettivo della fornitura, di cui all'Art.9.1 del presente contratto.

Ritardi nell'intervento di assistenza tecnica e manutenzione

13.4 L'Impresa si impegna a rispettare i tempi di intervento e ripristino dichiarati nell'Offerta Tecnica (Allegato 2) e riportati qui di seguito.

< intervento e ripristino dichiarati nell'Allegato 2 - Offerta Tecnica >

13.5 In caso di mancato rispetto del tempo di ripristino sarà applicata una penale nella misura indicata nella seguente tabella, in base ai diversi livelli di servizio dichiarati dall'Impresa in risposta a quanto richiesto da GARR nel paragrafo 6.1.1.2 – Service Level Agreement del Capitolato Tecnico di Gara, come livello minimo di prestazione.

RITARDO NELLA RISOLUZIONE DEL GUASTO	PENALE
In caso di superamento del tempo di ripristino on-site per guasto bloccante (Critical) dichiarato in offerta dal fornitore	30% del canone mensile del corrispondente apparato
Oltre le 8 ore solari eccedenti il tempo di ripristino on-site per guasto bloccante (Critical) dichiarato in offerta dal fornitore.	100% del canone mensile del corrispondente apparato
In caso di superamento del tempo di ripristino da remoto per guasto bloccante (Critical) dichiarato in offerta dal fornitore	30% del canone mensile del corrispondente apparato
Oltre le 4 ore solari eccedenti il tempo di ripristino da remoto per guasto bloccante (Critical) dichiarato in offerta dal fornitore.	100% del canone mensile del corrispondente apparato

- 13.6 Si precisa che l'importo complessivo delle penali applicabili per singolo apparato, non potranno superare il 30% del canone annuo previsto per il Servizio di Assistenza Specialistica e Manutenzione sul singolo apparato.
- 13.7 Nel caso in cui non siano rispettati i tempi di ripristino dichiarati dal fornitore per un numero di guasti mensili superiore a 4 o per un numero di guasti annuali superiori a 20, per qualsiasi tipo di guasto e sul totale degli apparati in produzione, oltre alle penali già previste al punto 13.5 del presente articolo e indicate in tabella per il singolo apparato, si ricadrà nelle condizioni di applicazione riportate al punto "Carenze qualitative".

Art. 14. Forza Maggiore

- 14.1 Né _____ né GARR saranno responsabili per la mancata esecuzione del Contratto dipendente da Eventi di Forza Maggiore di qualunque natura non imputabili ad alcuna delle Parti e che sfuggano al ragionevole controllo delle stesse.
- 14.2 La Parte interessata dall'Evento di Forza Maggiore dovrà comunicarlo immediatamente all'altra Parte, indicando se possibile la natura dell'evento, la sua possibile durata e gli effetti sull'adempimento degli obblighi previsti a suo carico dal presente Contratto.
- 14.3 Le Parti devono cooperare fra di loro, compiendo quanto possibile con diligenza e buona fede, in modo da limitare le conseguenze dell'Evento di Forza Maggiore.
- 14.4 Resta inoltre inteso che in ogni caso, persistendo un Evento di Forza Maggiore per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni di calendario, la Parte non colpita dalla Forza Maggiore avrà la facoltà di risolvere il Contratto, limitatamente agli apparati coinvolti nelle cause di Forza Maggiore, senza alcuna responsabilità a carico delle Parti.

Art. 15. Risoluzione

- 15.1 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore del termine essenziale del contratto si applicano le disposizioni contenute all'Art. 5 del presente contratto.
- 15.2 Qualora sia superata la soglia massima delle penali per il Servizio di Manutenzione previste nell'Art. 13.7, GARR avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto.
- 15.3 Nei casi di cui sopra, nonché in caso di violazione di una delle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 21 (Trasparenza) il presente Contratto s'intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli

effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile, a seguito della comunicazione di GARR di volersi avvalere di tale facoltà, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

- 15.4 Il presente Contratto si intenderà altresì risolto, ai sensi dell'articolo 1353 del codice civile, e con esso anche tutti gli Ordini di Acquisto in essere, nel caso in cui venga dato inizio a procedure di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o a qualsivoglia altra procedura che denoti il venir meno della solvibilità o dell'affidabilità complessiva del Fornitore. Tale condizione risolutiva si intende apposta nell'interesse di GARR, la quale potrà rinunciarvi entro 15 giorni dal suo avveramento.
- 15.5 Fermo restando quanto previsto dall'Art. 5 del presente contratto, in caso di mancato rispetto del termine essenziale da parte del Fornitore, in ogni altro caso di risoluzione del Contratto restano salvi tutti i diritti di ciascuna Parte maturati prima della data della risoluzione, nonché ogni altro diritto spettante per legge e/o per contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento del danno, fatta eccezione per quanto previsto dal successivo articolo.

Art. 16. Ulteriori cause di Risoluzione

- 16.1 Il Consortium GARR si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di ciò possa essere richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, non trovando in ogni caso applicazione l'art. 1671 c.c., qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
- cessione/locazione, da parte dell'Impresa, dell'azienda o del ramo di azienda o cambiamento del ramo d'azienda interessato dalle prestazioni cui l'Aggiudicatario è obbligato ai sensi del presente contratto;
 - condanna, con sentenza passata in giudicato, di un legale rappresentante dell'Aggiudicatario per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per delitti relativi alla gestione d'aggiudicatario che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e sulla moralità della stessa Impresa, o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine;
- 16.2 Il Fornitore è in ogni caso tenuto ad informare il Consortium GARR, a mezzo raccomandata AR, del verificarsi di una delle ipotesi di cui ai precedenti punti entro 15 gg. dalla data dell'evento.
- 16.3 Il Consortium GARR potrà esercitare la facoltà di risoluzione, di cui ai punti precedenti, dandone comunicazione al Fornitore mediante raccomandata AR da inviarsi entro 90 gg. dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente o dalla data di conoscenza di

fatto.

16.4 La risoluzione avrà effetto dalla data del ricevimento da parte del Fornitore della relativa comunicazione.

Art. 17. Foro Competente

17.1 Per le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto, è competente il Foro di Roma.

Art. 18. Garanzie di Esecuzione

18.1 A garanzia della corretta e tempestiva esecuzione del presente contratto per quanto riguarda la fornitura degli apparati di routing, l'Impresa dovrà costituire una specifica garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione, stabilita nel 10% (o 5% nei casi previsti dall'art. 113, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, qui convenzionalmente richiamato) del corrispettivo di cui all'Art.9.1, in uno dei seguenti modi:

1. attestazione di bonifico sul conto corrente bancario intestato a Consortium GARR, presso la -----
2. fideiussione bancaria rilasciata da una delle aziende di credito ai sensi del D. Lgs. n.385/93 s.m.i.;
3. fideiussione assicurativa, debitamente quietanzata, rilasciata da una Impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni;
4. fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/93 e s.m.i. ed autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nei documenti di cui ai punti 2), 3), 4) devono essere inserite, a pena di esclusione:

- l'espressa ed incondizionata rinuncia dell'istituto finanziario o assicurativo al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del GARR;
- l'esplicita indicazione della loro validità, che dovrà comunque coprire il tempo necessario a completare le attività di collaudo e accettazione della fornitura oggetto del presente Contratto (vedi Allegato 4 – Consistenza della fornitura).

18.2 A garanzia della corretta e tempestiva esecuzione del presente contratto, per quanto riguarda

i Servizi di Manutenzione, l'Impresa dovrà costituire una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione, stabilita nel 10% (o 5% nei casi previsti dall'art. 113, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, qui convenzionalmente richiamato) del corrispettivo di cui all'Art.9.2, in uno dei seguenti modi:

1. attestazione di bonifico sul conto corrente bancario intestato a Consortium GARR, presso la -----
2. fideiussione bancaria rilasciata da una delle aziende di credito ai sensi del D. Lgs. n.385/93 s.m.i.;
3. fideiussione assicurativa, debitamente quietanzata, rilasciata da una Impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni;
4. fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/93 e s.m.i. ed autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nei documenti di cui ai punti 2), 3), 4) devono essere inserite, a pena di esclusione:

- l'espressa ed incondizionata rinuncia dell'istituto finanziario o assicurativo al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del GARR;
- l'esplicita indicazione della loro validità, che non potrà essere inferiore a 5 (cinque) anni.

Art. 19. Riservatezza e Tutela Dati Personali

19.1 Ciascuna Parte si impegna a mantenere riservate le informazioni di natura confidenziale relative all'altra Parte delle quali la stessa venga a conoscenza in virtù dell'operatività del Contratto salvo che

- (a) siano di pubblico dominio non a seguito di violazione del presente obbligo di riservatezza;
- (b) siano in possesso di chi li riceve già prima che tale divulgazione abbia avuto luogo;
- (c) siano stati ottenuti da terzi senza vincoli di riservatezza;
- (d) debbano essere rivelate a seguito di un ordine della Autorità Giudiziaria o come prescritto da qualsivoglia ente governativo che abbia giurisdizione sulle Parti.

19.2 Ciascuna Parte potrà utilizzare tali informazioni confidenziali per i soli scopi per cui tali informazioni le siano state fornite. Tali informazioni confidenziali potranno essere trasmesse ai dipendenti e collaboratori solo se strettamente necessario per l'esecuzione del presente Contratto da parte degli stessi. Il presente impegno è valido e vincolante tra le Parti per tutto il periodo di validità del presente Contratto e successivamente per un periodo di 5 anni.



GARR-X PROGRESS • Infrastruttura digitale per promuovere ricerca, istruzione e competitività nel Sud
Codice Identificativo del Progetto: PAC01_00003/1
Finanziato a valere sulla Linea di intervento "Ricerca e Innovazione" - Azione "Potenziamento Strutturale"
Avviso D.D. n.274 del 15/02/2013 • CUP B92F13000030001

19.3 Le Parti s'impegnano alla scrupolosa osservanza degli impegni previsti dal D.Lgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni in tema di riservatezza dei dati personali e dichiarano reciprocamente che i dati personali relativi a ciascuna di esse verranno utilizzati dalla Parte ricevente per gli scopi di: (i) eseguire il presente Contratto; (ii) effettuare valutazioni e verifiche conseguenti; (iii) per effettuare verifiche a tutela del credito.

19.4 Ciascuna Parte fornisce all'altra il consenso al trattamento dei suoi dati direttamente o indirettamente, attraverso terzi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 relativamente alle finalità necessarie alla gestione del presente Contratto.

Art. 20. Trasparenza

20.1 Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

20.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 21. Divieto di cessione del contratto

21.1 E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

Art. 22. Subaffidamento

22.1 Il subaffidamento di determinate prestazioni è sottoposto alla preventiva autorizzazione

scritta da parte del committente. In ogni caso, il subaffidamento non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del GARR di quanto subaffidato. In ogni caso il subaffidamento di parte delle prestazioni oggetto del presente contratto potrà essere ammesso entro il limite massimo del 30% della somma dei corrispettivi previsti all'Art. 9.

- 22.2 Il subaffidamento è sottoposto alle seguenti condizioni: il Fornitore deve depositare presso il Consortium GARR il contratto di subaffidamento, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subaffidante. Con il deposito di tale contratto, comunque denominato, il Fornitore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subaffidatario, delle condizioni di idoneità (dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. cui si rinvia negozialmente) e dei requisiti previsti dall'avviso di gara (possesso dei requisiti tecnico professionali necessari per la corretta esecuzione della fornitura e/o dei servizi corrispondenti alla prestazione oggetto di subaffidamento secondo la valutazione discrezionale di GARR; nonché il possesso dei requisiti di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. e il certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia).
- 22.3 Ai fini del presente articolo è fatto obbligo al Fornitore medesimo di comunicare preventivamente, a Consortium GARR, il nome del subaffidatario, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
- 22.4 Il subaffidamento, in qualsiasi forma, non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Consortium GARR dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti e delle prestazioni comunque eseguite.

Art. 23. Disposizioni varie e Comunicazioni

- 23.1 _____ e GARR si impegnano reciprocamente a compiere di volta in volta gli atti e/o le azioni e/o le attività e/o a redigere e/o scambiare gli atti e/o documenti, ulteriori rispetto a quanto espressamente previsto dal Contratto, che siano ragionevolmente richiesti/e dall'altra Parte al fine di rendere effettivi e/o mantenere e/o proteggere i diritti del Contratto in favore della Parte richiedente, e comunque di perseguire lo scopo e lo spirito del Contratto.
- 23.2 Ogni ritardo e/o inerzia di una Parte nell'esercizio di diritti previsti a suo favore dal Contratto, ovvero ogni atto di esercizio parziale di diritti non potrà in alcun modo intendersi come rinuncia totale o parziale della parte interessata a tali diritti. Ogni diritto previsto dal Contratto

potrà essere azionato dalla Parte interessata separatamente da o congiuntamente con altri diritti derivanti dal Contratto e/o dalla legge nella misura in cui i diritti azionati congiuntamente siano cumulabili e non incompatibili fra loro.

23.3 Il Contratto potrà essere modificato solo per iscritto dalle Parti.

23.4 Nel caso in cui una o più disposizioni del Contratto, ovvero la relativa applicazione a determinate fattispecie, sia in qualsiasi misura invalida e/o inefficace, le disposizioni restanti non saranno colpite da tale invalidità e/o inefficacia, ed ogni diversa disposizione del Contratto rimarrà pertanto pienamente valida ed azionabile, purché le Parti abbiano concordato per iscritto le eventuali modifiche al presente Contratto aventi ad oggetto il mantenimento del sostanziale equilibrio tra i rispettivi diritti ed obbligazioni.

23.5 Ogni comunicazione o notifica fra le Parti relativa al Contratto sarà eseguita per iscritto in lingua italiana e si intenderà validamente effettuata (i) in caso di posta elettronica certificata (ii) in caso di spedizione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma, al momento del ricevimento, (iii) in caso di comunicazione a mezzo telefax, nel momento in cui il destinatario abbia confermato (anche a mezzo telefax), il ricevimento della stessa, sempre che tali comunicazioni o notifiche siano indirizzate come segue:

per _____ :

per il GARR:

ovvero all'indirizzo che la Parte interessata comunicherà all'altra per iscritto nelle forme di cui sopra.

Art. 24. Sicurezza del personale

24.1 Le Parti, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e loro successive integrazioni e/o modifiche, si impegnano reciprocamente: a) a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dell'altra Parte sarà destinato ad operare; b) a cooperare con l'altra Parte all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e incidenti sull'attività lavorativa; c) a promuovere anche con eventuali altri soggetti terzi il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi.

24.2 Le Parti si impegnano a coordinarsi per gli interventi di protezione dai rischi, informandosi reciprocamente, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse



GARR-X PROGRESS • Infrastruttura digitale per promuovere ricerca, istruzione e competitività nel Sud
Codice Identificativo del Progetto: PAC01_00003/1
Finanziato a valere sulla Linea di intervento "Ricerca e Innovazione" - Azione "Potenziamento Strutturale"
Avviso D.D. n.274 del 15/02/2013 • CUP B92F13000030001

imprese coinvolte.

- 24.3 Permangono a carico del Fornitore gli obblighi di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti, anche in relazione ai rischi specifici dell'attività da essa esercitata.
- 24.4 Resta inteso che il Fornitore sarà tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme e misure di prevenzione vigenti, nonché al rispetto delle procedure formulate dall'altra Parte. Con i termini "dipendenti" e "personale" si intendono i dipendenti, consulenti, subappaltatori e qualunque terzo che con una delle Parti abbia un rapporto contrattuale o di fatto.

Art. 25. Codice Etico

- 25.1 Il GARR dichiara di conoscere le previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001 (il "Decreto") e di impegnarsi ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all'attuazione del Contratto, a principi di trasparenza e correttezza.
- 25.2 Al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 ciascuna Parte, ha adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e regole comportamentali idonee a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e si impegna a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del Contratto.
- 25.3 Ciascuna Parte si impegna a rispettare le procedure e le regole comportamentali contenute nei propri documenti adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e si impegna a mettere a disposizione della controparte i relativi documenti adottati.
- 25.4 Il GARR dichiara di aver preso atto che _____ ha adottato il Codice Etico (di seguito "Codice Etico") disponibile all'indirizzo www._____.it ed un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello 231") in conformità ai principi ed alle linee guida previste dal Decreto Legislativo 231 del 2001. Il Modello 231 _____ è disponibile per consultazione su richiesta.
- 25.5 L'inosservanza, anche parziale, di una qualsiasi delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico comporterà un grave inadempimento degli obblighi contrattuali e legittimerà _____ alla immediata risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R. Resta fermo il risarcimento dei danni eventualmente causati a



GARR-X PROGRESS • Infrastruttura digitale per promuovere ricerca, istruzione e competitività nel Sud
Codice Identificativo del Progetto: PAC01_00003/1
Finanziato a valere sulla Linea di intervento "Ricerca e Innovazione" - Azione "Potenziamento Strutturale"
Avviso D.D. n.274 del 15/02/2013 • CUP B92F13000030001

_____ quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto.

Art. 26. Clausola Essenziale

26.1 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti espressamente accettano i seguenti articoli:.....

Per

Per il Consortium GARR

titolo:

titolo:

nome:

nome:

luogo, data

luogo, data